

## **STATUTO DELL'APS CENTRO ANZIANI DI PORCIA**

### **Articolo 1. Denominazione e sede.**

È costituita ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. n. 117/2017 l'Associazione di Promozione Sociale denominata CENTRO ANZIANI DI PORCIA, una libera associazione non riconosciuta, costituita su base volontaria, apolitica ed apartitica, con durata illimitata nel tempo e senza finalità di lucro, di seguito indicata come "Associazione". L'Associazione si ispira a principi di democrazia, uguaglianza, rispetto per la libertà e la dignità degli associati; essa persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi di una o più attività di interesse generale di cui all'Art. 5 del D.Lgs. 117/2017, avvalendosi prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati. L'Associazione ha sede in Porcia, Via delle Risorgive n. 3.

### **Articolo 2. Scopi sociali e finalità.**

Le attività di interesse generale che l'Associazione ha come oggetto sociale sono:

- a) Interventi e servizi sociali (lettera a) art. 5 CTS);
- b) Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio (lettera f) art. 5 CTS);
- c) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lettera i) art. 5 CTS);
- d) Radiodiffusione sonora a carattere comunitario (lettera j) art. 5 CTS);
- e) Organizzazione e gestione di attività turistiche (lettera k) art. 5 CTS);
- f) Servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone (lettera p) art. 5 CTS);
- g) Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (lettera t) art. 5 CTS);
- h) Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti, o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale (lettera u) art. 5 CTS).

L'Associazione persegue le seguenti finalità:

- a) Prevenire l'isolamento e l'emarginazione dell'anziano e promuovere l'incontro culturale della generazione anziani con le altre fasce d'età;
- b) Porre alla base delle attività del Centro il confronto e la collaborazione fra valori ed esperienze delle diverse età, nella ferma convinzione che siano un elemento indispensabile per uno sviluppo qualificato e un reale progresso del sistema sociale;
- c) Esercitare una pluralità di iniziative di volta in volta configurate come aree generali di interventi, quali: iniziative culturali, di tempo libero, di mutuo soccorso e collaborazione, aiuto alle persone ed alle istituzioni per interventi mirati al miglioramento delle condizioni sociali e della qualità della vita. Dette iniziative possono configurarsi sia come intervento globale, sia come intervento sul singolo caso.

### **Articolo 3. Soci.**

Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti gli uomini e le donne che accettano gli articoli dello Statuto e del regolamento interno, che condividano gli scopi dell'Associazione e si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento. Il numero dei soci non potrà mai essere inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale. Possono essere soci altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci è il Consiglio Direttivo.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità. Tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del socio. In caso di richiesta respinta, all'interno dovrà essere comunicata la motivazione della deliberazione in forma scritta.

All'atto dell'ammissione, il socio si impegna al versamento della quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati. Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile per atto fra vivi e non rivalutabile.

Sono ammesse due categorie di soci.

Sono **Soci ordinari**:

- Persone fisiche e persone giuridiche, che abbiamo richiesto ed ottenuto la qualifica di socio al Consiglio Direttivo e che siano in regola con il versamento della quota di iscrizione annuale;

I diritti riconosciuti per legge ai soci e l'accesso alle convenzioni e ai servizi dell'Associazione sono riservati soltanto ai soci ordinari. Il Consiglio Direttivo può predisporre e promuovere specifici servizi per le altre categorie di soci.

Le attività svolte dai soci a favore dell'Associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e totalmente gratuite. L'Associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

#### **Articolo 4. Diritti e doveri dei soci.**

I Soci Ordinari devono versare la quota associativa annuale.

Tutti i Soci Ordinari, purché in regola con il versamento della quota associativa, hanno diritto:

- di partecipazione e discussione alle Assemblee dell'Associazione;
- di voto per eleggere gli organi direttivi dell'Associazione;
- di essere eletti alle cariche direttive dell'Associazione;
- di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione;
- di fruire dei servizi dell'Associazione e di partecipare a tutte le sue attività;
- di esaminare i libri sociali facendone richiesta scritta al Consiglio Direttivo, il quale provvederà a convocare il richiedente nel termine di 30 giorni. La documentazione presa in visione non potrà essere asportata nemmeno attraverso fotocopie o fotografie. Il richiedente potrà formulare richiesta di informazioni sui documenti visionati.

I Soci Ordinari hanno l'obbligo di:

- rispettare lo Statuto ed i regolamenti dell'Associazione;
- non operare in concorrenza con l'attività dell'Associazione.

#### **Articolo 5. Perdita della qualifica di socio.**

I Soci che abbiano cessato, per qualsiasi motivo la propria appartenenza all'Associazione, non possono chiedere la restituzione delle quote associative e di eventuali contributi versati, né possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

L'esclusione di un Socio viene decisa dal Consiglio Direttivo dell'Associazione per dimissioni o per morosità o per indegnità o qualora intervengano gravi motivi relativamente a comportamenti del Socio che violano lo Statuto ed i Regolamenti dell'Associazione. La motivazione dell'esclusione dovrà essere comunicata al socio escluso in forma scritta. L'esclusione non potrà avere carattere discriminatorio.

Il Consiglio Direttivo, qualora intervengano gravi motivi, potrà radiare il Socio.

#### **Articolo 6. Prestazioni dei soci.**

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri Soci per il perseguimento dei fini istituzionali.

L'Associazione può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri Soci.

Il Consiglio Direttivo delibera e decide in merito a quanto previsto dal presente articolo e può prevedere dei rimborsi delle spese documentate, sostenute dai Soci o da persone che hanno operato per l'Associazione nell'ambito delle attività istituzionali.

L'ente può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività ed è tenuto ad iscrivere gli stessi in apposito Registro. L'attività del volontario non può essere retribuita. Al volontario possono essere rimborsate dall'ente le spese sostenute e documentate.

#### **Articolo 7. Organi dell'Associazione.**

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente e il Vice Presidente;
- Il Collegio dei Revisori dei Conti;
- L'Organo di controllo;
- Il Collegio dei Probiviri (eventuale).

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

#### **Articolo 8. L'Assemblea dei Soci.**

L'Assemblea dei Soci è costituita da tutti i Soci Ordinari iscritti nel Libro Soci entro 30 giorni dalla data di convocazione dell'Assemblea stessa e deve essere convocata almeno una volta l'anno.

L'Assemblea:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- approva il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;

- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto o i soggetti incaricati della revisione legale dei conti o quali organo di controllo;
- delibera sulle modificazioni dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- ha il compito di dare le direttive per la realizzazione delle finalità sociali;
- delibera sullo scioglimento dell'Associazione, nonché sulla sua trasformazione, fusione o scissione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

All'Assemblea prendono parte i Soci Ordinari che siano in regola con il versamento della quota sociale dell'anno in cui si svolge l'Assemblea. I Soci possono farsi rappresentare con delega scritta conferita ad altro Socio. Ogni socio può essere portatore di una sola delega.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. Le assemblee, sia ordinaria sia straordinaria, sono presiedute da un Presidente, nominato dall'Assemblea tra i suoi Soci, assistito da un Segretario. La funzione di Segretario dell'Assemblea può essere svolta dal Segretario dell'Associazione. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene indetta dal Presidente dell'Associazione, previa deliberazione del Consiglio che ne stabilisce la data e l'ordine del giorno, con avviso portato a conoscenza dei Soci, almeno dieci giorni prima della data fissata, mediante consegna dell'avviso a mano o a mezzo posta ordinaria e/o elettronica e/o per pubblica affissione, ovvero con qualsiasi altro mezzo efficace in tal senso.

L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione, con la partecipazione di almeno la metà più uno dei Soci e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi; in seconda convocazione, da indirsi almeno un'ora dopo, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei partecipanti e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno per le decisioni di sua competenza; delibera sul conto consuntivo dell'anno precedente, sulla formazione del bilancio preventivo, sul programma di attività e sulle proposte del Consiglio Direttivo o dei Soci. L'Assemblea per l'approvazione dei bilanci deve essere convocata entro il 30 aprile di ogni anno, ma in caso di necessità, tale termine è derogabile.

L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare sulle modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio sarà necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

L'Assemblea straordinaria è convocata:

- a) dal Presidente quando ne ravvisi la necessità;
- b) dietro richiesta scritta della maggioranza dei componenti del Consiglio;
- c) a seguito di richiesta sottoscritta da almeno un terzo dei Soci;
- d) per le modifiche del presente Statuto;
- e) per lo scioglimento dell'Associazione.

Delle riunioni assembleari e relative deliberazioni dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario, consultabile da tutti i Soci presso la sede sociale. Le modalità di votazione avverranno per alzata di mano con prova contraria. Sarà a scrutinio segreto ogni qualvolta lo deciderà l'Assemblea, per particolari deliberazioni; la procedura verrà stabilita dal Presidente dell'Assemblea, sentita l'Assemblea stessa. Le decisioni

dell'Assemblea possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

#### **Articolo 9. Il Consiglio Direttivo.**

Il Consiglio direttivo è composto da un numero di membri stabilito dall'Assemblea, in numero dispari, con numero di componenti non inferiore a cinque e non superiore ad undici, eletti dai Soci Ordinari tra i propri soci, che, al momento della candidatura, risultino regolarmente iscritti senza interruzione per almeno 6 mesi.

Alla convocazione del neo eletto Consiglio Direttivo provvede il consigliere anziano, vale a dire colui che ha ricevuto il maggior numero di preferenze, che è chiamato a presiederne la prima riunione.

I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica per quattro anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qual volta lo ritenga opportuno il Presidente, ed almeno quattro volte all'anno od a seguito di richiesta scritta di almeno la maggioranza dei componenti.

I Consiglieri che risultano assenti per tre sedute consecutive senza giustificazione motivata, possono essere dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Direttivo il quale provvede alla surrogazione dei medesimi come previsto nel successivo comma.

In caso di vacanza per qualsiasi motivo si procederà come segue: i Consiglieri mancanti saranno sostituiti con i Soci che, secondo i risultati delle elezioni, seguono immediatamente i membri eletti; se non vi fossero più Soci da utilizzare per la surroga potrà essere indetta una nuova Assemblea Ordinaria elettiva per l'integrazione del Consiglio Direttivo, qualora ne sia compromessa la sua funzionalità. Solamente nel caso che la vacanza dei Soci nel Consiglio Direttivo sia contemporanea e riguardi la metà più uno dei Soci, l'intero Consiglio Direttivo sarà considerato decaduto ed il Presidente dovrà, entro un mese dal verificarsi della vacanza, indire l'Assemblea Ordinaria elettiva per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo decade se l'Assemblea dei Soci non approva il rendiconto consuntivo economico e finanziario: in questo caso il Presidente dovrà entro un mese dal verificarsi dell'Assemblea in cui non è stato approvato il rendiconto, indire l'Assemblea elettiva per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della metà più uno dei membri del Consiglio Direttivo ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in casi di parità è determinante il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione ed in particolare gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento delle finalità sociali che non siano dalla legge o dal presente Statuto riservate, in modo tassativo, all'Assemblea. Spetta inoltre al Consiglio Direttivo la gestione del patrimonio sociale, la formazione di un conto di previsione col relativo programma d'attuazione, la stesura del rendiconto economico e finanziario consultivo e la relazione sull'attività svolta. Il Consiglio Direttivo può deliberare un regolamento interno atto a regolamentare il funzionamento e la gestione dell'Associazione stessa e delle sue attività.

Delle riunioni consiliari dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Verbalizzante ed approvato di volta in volta dal Consiglio stesso, consultabile da tutti i Soci presso la sede sociale.

Il Consiglio può nominare tra i suoi membri il Tesoriere ed il Segretario, ruoli che possono essere ricoperti anche dalla medesima persona. Compito del Tesoriere è seguire i movimenti contabili dell'Associazione e le relative registrazioni. Compito del Segretario è redigere verbali delle adunanze del Consiglio, nonché tenere in ordine i documenti dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo delibera annualmente l'importo della quota sociale.

#### **Articolo 10. Il Presidente ed il Vice Presidente.**

Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo nella sua prima riunione con la presenza della maggioranza dei Consiglieri e a maggioranza dei voti espressi. Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo al suo interno con le modalità di cui al periodo precedente.

Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo di vigenza del Consiglio Direttivo. Può essere riconfermato. La carica è gratuita. In caso di assenza o di impedimento temporaneo sarà sostituito dal Vice Presidente.

In caso di impedimento definitivo o dimissioni verrà dichiarato decaduto dal Consiglio Direttivo che provvederà all'elezione di un nuovo Presidente.

Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione, ha la responsabilità della sua Amministrazione, la rappresenta di fronte ai terzi ed in giudizio, convoca e presiede il Consiglio Direttivo, convoca le Assemblee dei Soci, è responsabile della conservazione della documentazione contabile dell'Associazione.

#### **Articolo 11. Il Collegio dei Revisori dei Conti.**

Qualora se ne ravvisi l'opportunità, l'Assemblea può nominare il Collegio dei Revisori dei Conti. Esso è composto da tre membri effettivi, anche non Soci, di cui uno può essere nominato dal Presidente e due componenti, eletti con la maggioranza di almeno la metà dei voti, per delibera, dell'Assemblea dei Soci. Durano in carica quattro anni con possibilità di rielezione, ma decadono in caso di decadenza del Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Revisori dei Conti, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, approva preventivamente il bilancio consuntivo. Il Collegio dei Revisori dei Conti può assistere senza potere di voto alle riunioni delle Assemblee dei Soci e del Consiglio Direttivo. I componenti del Collegio dei Revisori non possono ricoprire altre cariche statutarie.

Al superamento dei limiti previsti dall'art. 30 D.Lgs. n. 117/17 si dovrà procedere alla nomina di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro così come previsto dall'art.31 del D.Lgs. n. 117/17.

#### **Articolo 12. L'organo di controllo.**

La nomina dell'organo di controllo, da parte dell'Assemblea dei soci, anche monocratico, è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi i limiti previsti dall'art.30 del D.Lgs. n. 117/17.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 del C.C. I componenti devono essere scelti tra i soggetti di cui all'articolo 2397 c.2 del Codice Civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

#### **Articolo 13. Il Collegio dei Probiviri.**

Il Collegio dei Probiviri qualora nominato, sarà composto da tre membri eletti dall'Assemblea dei soci anche tra non soci. Il Collegio nomina tra i suoi membri il Presidente.

I Provirvi hanno il compito di controllare il rispetto delle norme statutarie e di tentare la conciliazione di eventuali controversie che dovessero insorgere tra i Soci e tra i Soci e l'Associazione.

I Provirvi durano in carica quattro anni ma decadono in caso di decadenza del Consiglio Direttivo; essi sono rieleggibili.

#### **Articolo 14. Entrate e risorse dell'Associazione.**

Le entrate dell'Associazione sono rappresentate:

- dai proventi delle quote associative e da eventuali contributi richiesti ai soci e deliberati dal Consiglio Direttivo;
- dalle convenzioni e accordi stipulati nell'assolvimento degli scopi associativi, con enti pubblici, privati, associazioni e persone;
- dai beni mobili ed immobili eventualmente acquisiti al patrimonio della associazione;
- da sottoscrizioni, donazioni, eredità e lasciti da parte di enti pubblici, privati, associazioni e soci;
- dalla partecipazione a bandi nazionali ed internazionali, da contributi dell'Unione Europea, di organismi internazionali, dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali o di istituzioni pubbliche o private;
- da attività diverse da quelle richiamate all'art. 5 CTS, limitatamente a beni e servizi compatibili con le finalità statutarie e approvate dal Consiglio Direttivo, svolte in maniera sussidiaria, strumentali rispetto alle attività di interesse generale e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, a condizione che l'atto costitutivo e lo statuto le consentano;
- proventi da attività di raccolta fondi, anche in forma di attività organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazioni al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore;
- da ogni altra forma compatibile con la propria natura associativa e finalizzata al raggiungimento degli scopi statuari.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai fini di cui al punto precedente, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministrativi e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili ricompresi nell'inventario redatto annualmente a cura del Consiglio Direttivo e verificato dal Collegio dei Revisori dei Conti qualora eletto.

#### **Articolo 15. Libri sociali obbligatori.**

Oltre le scritture contabili previste negli articoli 13, 14 e 17 c. 1 del D.Lgs. 117/17 l'Associazione dovrà tenere:

- a) il libro dei soci;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.

I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta scritta al Consiglio Direttivo, che provvederà a convocare il richiedente nel termine di 30 giorni dalla data della richiesta. La documentazione presa in visione non

potrà essere asportata nemmeno attraverso fotocopie o fotografie. Il richiedente potrà formulare richieste di informazioni sui documenti visionati.

#### **Articolo 16. Esercizio sociale e rendiconto consuntivo.**

L'esercizio sociale si chiude al 31 Dicembre di ciascuno anno. Per ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo redige apposito rendiconto consuntivo economico e finanziario, che dev'essere approvato dall'Assemblea dei Soci, con le maggioranze previste dallo Statuto. Tale rendiconto deve essere redatto seguendo i criteri di cassa o di competenza come previsto dalla Legislazione vigente in materia.

Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'associazione almeno 15 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

#### **Articolo 17. Scioglimento.**

In caso di scioglimento o di estinzione, il patrimonio residuo sarà devoluto al Comune di residenza dell'Associazione o ad altro ente avente finalità analoghe o a fine di pubblica utilità.

All'entrata in vigore del R.U.N.T.S., in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45 c. 1 del D.Lgs. N. 117/17, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Associazione deve inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo disposizioni previste dal D. Lgs. 7 marzo 2005, n.82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in disposizioni previste dal D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

#### **Articolo 18. Norme finali.**

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile e le Leggi vigenti in materia.

**Approvato all'unanimità in occasione dell'assemblea plenaria dei Soci tenutasi il 24/07/2021**